CAMERA DEI DEPUTATI N. 2974-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **BRESSANI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 maggio 1974 (*Stampato n. 1453*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(RUMOR)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 maggio 1974

—

Approvazione di modifica dello Statuto della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione

Presentata alla Presidenza il 30 maggio 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 44 dello statuto della regione Abruzzo prevede l'automatica sospensione del presidente e dei componenti della giunta della Regione, nonché dei membri dell'ufficio di presidenza del consiglio, in conseguenza di sentenza o decreto di rinvio a giudizio per delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ad un anno, fatta eccezione per i reati di opinione.

Tale norma non contemplata dagli statuti delle altre Regioni, è stata derivata dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, che all'articolo 35 dispone la sospensione del presidente del consiglio regionale, del presidente della giunta regionale nonché degli assessori in pendenza

di un procedimento penale promosso nei loro confronti.

Al riguardo va osservato che con la legge 23 dicembre 1970, n. 1084, il Parlamento ha introdotto delle modifiche alla disciplina relativa alla costituzione e al funzionamento degli organi regionali, quale risultava dalla ricordata legge n. 62 del 1953, e ciò nell'intento di riservare un più ampio spazio all'autonomia statutaria delle Regioni.

In particolare, con l'articolo 2, si è inteso dare valore meramente transitorio alle disposizioni dei titoli III e IV, fra le quali quella qui richiamata dell'articolo 35, talché esse non hanno vincolato e non vincolano il potere statutario delle Regioni.

Appartiene, quindi, all'autonomia delle Regioni stesse di regolare la sospensione dalle funzioni dei propri rappresentanti, in presenza di un giudizio penale che sia stato promosso nei confronti dei medesimi.

La regione Abruzzo ispirandosi ad un criterio di particolare rigore, introdusse nel proprio statuto la norma sopra richiamata, non solo, ma ne estese la portata sino a prevedere, nell'ipotesi considerata, l'automatica sospensione dell'intero ufficio di presidenza del consiglio regionale.

È ben vero che nei confronti dei membri del consiglio per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, dovrebbe operare la prerogativa dell'articolo 20 dello statuto, che riproduce quasi letteralmente il disposto del quarto comma dell'articolo 122 della Costituzione. Sta di fatto che un recente episodio giudiziario, riguardante un procedimento penale instaurato nei confronti di quasi tutti i consiglieri per un voto dato nell'esercizio delle loro funzioni, induce a considerare attentamente il rischio derivante dall'automatica sospensione prevista dall'articolo 44 dello statuto.

In vero, al di là delle circostanze concrete cui qui si fa riferimento e quindi in linea generale, si avverte la possibilità che un provvedimento non definitivo dell'autorità giudiziaria, ove investa non questo o quell'assessore ma tutti i componenti dell'organo di Governo ed ancora l'intero ufficio di presidenza dell'assemblea, venga a porre in uno stato di paralisi la regione, per l'impossibilità di funzionare del consiglio.

Il che potrebbe considerarsi un caso atipico, in quanto non previsto dall'articolo 126 della Costituzione, di scioglimento del consiglio regionale.

Ne risulta l'opportunità di abrogare l'articolo 44 dello statuto regionale, abrogazione che è stata decisa nelle forme previste dall'articolo 123, secondo comma della Costituzione, e cioè con deliberazione adottata dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Spetta ora al Parlamento di accordare la sua approvazione alla modifica statutaria deliberata dal consiglio della regione Abruzzo, approvazione che può essere rifiutata soltanto se si ritenga che tale decisione « non sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica », come previsto dallo stesso articolo 123 della Carta costituzionale.

Ora, non solo nulla osta all'approvazione della modifica statutaria di cui trattasi, ma per quanto sopra esposto sembra al relatore che sussistano, a giustificarla, motivi di opportunità, attinenti al funzionamento degli organi regionali; talché si onora di chiedere il vostro assenso al disegno di legge.

BRESSANI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

È approvata, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, l'abrogazione dell'articolo 44 dello Statuto della Regione Abruzzo.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.